

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE GESTIONE TERRITORIO	REGOLAMENTO DEI MERCATI IN AMBITO SAGRE, FIERE E RICORRENZE VARIE (DI CUI ALL'ART.2 COMMA 7 E ART.3 COMMA 6 DELLA LEGGE 112/91)	REG 65 Rev. 0 Pag. 1 di 3
--	--	---------------------------------

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Provincia di Ravenna



**REGOLAMENTO COMUNALE DEI MERCATI
IN AMBITO
SAGRE , FIERE E RICORRENZE VARIE
di cui all' art. 2 comma 7 e art. 3 comma 6 della
Legge 112/91**

Approvato con delibera C.C. n. 23 del 26/02/98 (C.R.C. n. 2031 del 22/04/1998),
modificato a seguito di chiarimenti con delibera di C.C. n. 36 del 06/04/1998 (C.R.C. n.
3433 del 22/04/1998)

Modificato con delibera C.C. n. 18 del 22/04/2002

- Adeguamento della normativa con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2013

Commercio su aree pubbliche: mercati e fiere

Le regolamentazioni dei mercati e delle fiere conservano piena efficacia alla luce delle liberalizzazioni intervenute; si da atto che alla spunta nei mercati cittadini e nelle fiere, nonché come attività itinerante sul territorio comunale possono accedere commercianti su area pubblica provenienti da ogni regione d'Italia ai sensi del c.9 lett. c) dell'art.3 del 138/2011 in regola con l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su area pubblica e con il Durc (documento unico di regolarità contributiva).

Le concessioni decennali dei posteggi dei mercati e delle fiere esistenti nel territorio comunale conservano allo stato efficacia e si intendono prorogate in via provvisoria fermo stando che dovranno ottemperare, in attuazione dell'art.70 c.5 del D.Lgs. 59/2010, a quanto disposto nell'intesa ai sensi dell'art.8 c.6 della legge 131/2003 sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche.

<p>COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE</p> <p>GESTIONE TERRITORIO</p>	<p>REGOLAMENTO DEI MERCATI IN AMBITO SAGRE, FIERE E RICORRENZE VARIE (DI CUI ALL'ART.2 COMMA 7 E ART.3 COMMA 6 DELLA LEGGE 112/91)</p>	<p>REG 65</p> <p>Rev. 0</p> <p>Pag. 0 di 3</p>
--	--	--

INDICE

Pagina

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI PER SAGRE, FIERE E RICORRENZE VARIE_1

ART.1 _____ 1

ART.2: CRITERI PER LA REDAZIONE DI GRADUATORIE _____ 1

ART. 3 _____ 1

ART. 4 _____ 2

ART.5 _____ 2

ART. 6 _____ 2

ART. 7: SAGRA DELLA PENTECOSTE _____ 2

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI PER SAGRE, FIERE E RICORRENZE VARIE

ART.1

- 1) Per “sagre” si intendono quelle manifestazioni a carattere locale e possono essere svolte anche in coincidenza di ricorrenze religiose.
Per “fiere” si intendono quelle manifestazioni che periodicamente si svolgono in luoghi determinati in coincidenza di particolari mostre o mercati.
Per “ricorrenze varie” si intendono tutte le altre manifestazioni a carattere saltuario di durata non superiore a 1 giorno.
- 2) I posteggi delle sagre, fiere locali e ricorrenze varie sono assegnati in via prioritaria a chi è titolare di autorizzazione di cui alla legge n.114/98 (*).
Il periodo di occupazione suolo pubblico relativa al posteggio è uguale a quella della manifestazione a cui si riferisce, fatta eccezione per la Sagra della Pentecoste per la cui disciplina si rinvia all' art.7(*).
- 3) Le domande di partecipazione alla sagra, fiera locale o ricorrenza, in bollo competente, devono essere presentate al Comune fra i seguenti termini: da 180 giorni a 60 giorni prima dello svolgimento della sagra o fiera locale; le domande pervenute dopo il termine o prima dello stesso saranno posizionate in graduatoria dopo quelle pervenute nei termini con le medesime modalità di valutazione.
- 4) Alla domanda devono essere allegate le documentazioni atte a giustificare eventuali priorità nell' assegnazione come disposto all' art. 2, nonché copia dell' autorizzazione posseduta.
- 5) La graduatoria degli aventi diritto è affissa all' Albo Pretorio del Comune e presso il Comando P.M. 10 giorni prima di quello previsto per lo svolgimento della fiera locale o sagra.
- 6) Fatta eccezione per la sagra della Pentecoste per cui la disciplina si rinvia all' articolo 7, nelle restanti sagre, fiere locali, ricorrenze varie l'assegnazione del posteggio, mediante formale rilascio di concessione temporanea di occupazione suolo pubblico agli aventi diritto, verrà effettuata all' orario di inizio stabilito per la fiera locale per esaurimento della disponibilità sulla base di un apposita graduatoria redatta secondo i criteri di seguito stabiliti.

(*) cifre così sostituite con atto C.C. n.18 del 22/04/2002

ART.2: CRITERI PER LA REDAZIONE DI GRADUATORIE

- 1) Fermo restando quanto disposto in ordine ai termini per la presentazione della domanda, la graduatoria è redatta nel seguente modo:
 - a) ai titolari di autorizzazione di cui all' art. 28 (*) della legge n. 114/98 (*), sulla base del maggior numero di presenze, nella fiera locale o sagra, intese come effettiva partecipazione concretizzatasi con l'assegnazione del posteggio. Sarà fatto riferimento all'anzianità maturata nei casi di subentro.
 - b) A parità di presenze nella fiera locale o sagra, il titolo di priorità è determinato sulla base dell' anzianità di **azienda (*)**.
 - c) in caso di ulteriore parità verrà effettuato il sorteggio presso l' Ufficio Polizia Municipale.
 - d) (comma soppresso con atto C.C. n. 18 del 22/04/2002).**
- 2) Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio, contemporaneamente, in una fiera locale o sagra.
- 3) I posteggi assegnati non possono essere scambiati fra gli assegnatari.

(*) cifre e parole modificate con atto C.C. n. 18 del 22/04/2002

ART. 3

1. Tenuto conto della particolare tradizione che caratterizza le fiere locali, sagre o ricorrenze varie che usualmente si tengono nel territorio comunale Castellano i posteggi possono essere utilizzati esclusivamente per la vendita delle seguenti specializzazioni merceologiche: frutta fresca, pasticceria conservata, dolci, gelati, bevande (escluse alcoliche art. 87 T.U.L. P.S), minuta pelletteria (portafogli, portachiavi, porta documenti e similari), abbigliamento afro-asiatico, tele stampate, radioline, musicassette, compact-disk, registratori, casalinghi in rame,, libri e riviste, dischi, stampe, poster, audiovisivi, chincaglieria, bigiotteria, giocattoli, accessori di abbigliamento, ferramenta, fiori recisi, piccole composizioni floreali, fiori artificiali, articoli per l' arredamento e l' ornamento della casa (mobili esclusi), articoli in legno, paglia, bambu' e rame, coccarde, bandiere, cuscini e gagliardetti, arte e antiquariato: opere di pittura, scultura grafica,, oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico (salvo iscrizioni registri di PS Legge 20/11/71 n.. 1062), monete, medaglie, francobolli da collezione, ceramiche artistiche,foderine per auto, copriauto, coprimoto, impugnature leve cambio, pelli daino, orologeria, occhiali da sole, binocoli, cannocchiali, barometri e termometri;(*)

(*) articolo così sostituito con atto C.C. n. 18 del 22/04/2002

ART. 4

1. Si decade dalla concessione del posteggio a causa:
 - a) del mancato rispetto della normativa sull'esercizio dell'attività di cui alla Legge **114/98 e con la L.R. 12/99 (*)**.
 - b) del mancato rispetto alle disposizioni in materia di rifiuti.
La decadenza della concessione scatta automaticamente all' atto dell'accertamento del non rispetto dell' obbligo di tenere l' area libera e pulita.

(*) cifre e parole così sostituite con atto C.C. n. 18 del 22/04/2002

ART.5

1. L' operatore per poter materialmente accedere al posteggio assegnato e durante lo svolgimento dell' attività deve essere sempre in grado di esibire a richiesta degli organi di vigilanza l' originale dell' autorizzazione per il commercio su area pubblica.

ART. 6

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni generali di cui sopra si rinvia alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia, nonché a quanto specificatamente disposto per ogni fiera locale o sagra negli articoli che seguono.
2. Nelle sagre parrocchiali, festival e manifestazioni similari svolte su area privata il rilascio delle autorizzazioni temporanee è soggetto all' art. 41 comma 11 del D.M. n.375/88.

ART. 7: SAGRA DELLA PENTECOSTE

La sagra, intesa come attività di vendita, ha luogo in viale Roma (da via Marconi alla via Emilia), piazzale Poggi, via Ginnasi, via Emilia Interna (da P.zza Bernardi a via Mazzolani **–anni dispari e da via Costa a via Pallantieri –anni pari-)(*)** e via Contoli (da viale Roma a via Carducci) la domenica e il lunedì della Pentecoste dalle ore 7 alle ore 24.

Ad esclusione della via Emilia, l'attività di vendita è consentita (facoltativa) anche nella giornata del sabato dalle ore 16 alle ore 24.

E' fatto divieto di vendere i prodotti compresi nella Tab. I, nonché di effettuare l'attività di somministrazione .

Gli operatori vengono considerati assenti se entro le ore 7.30 della domenica non risultano presenti nell' area relativa al posteggio assegnato.

Alle ore 8, presso il v.le Roma, angolo via Contoli, il Comando P.M. procederà all' assegnazione per migliorìa dei posti risultanti non occupati alle ore 7.30, tenendo conto della graduatoria con la quale erano stati assegnati. Gli assegnatari interessati devono essere presenti nel luogo e all'ora sopraindicati per richiedere verbalmente la migliorìa.

Coloro che hanno presentato domanda, ma che non sono risultati in posizione utile in graduatoria per il rilascio della concessione, hanno facoltà di presentarsi alle ore 7.30 della domenica in v.le Roma, angolo via Contoli, per l'assegnazione di eventuali posteggi residui, l'assegnazione in tal caso verrà effettuata tenendo conto della posizione in graduatoria.

Qualora residuassero altri posti si procede all' assegnazione dei richiedenti seduta stante.

Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 5.30 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 22 se non per gravi intemperie o in caso di comprovanti necessità.

Entro le ore 0.30 del martedì tutti i posteggiatori debbono aver sgombrato l'intera area di mercato.

L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata di cui all'allegato 1 del presente regolamento. L' ampiezza complessiva dell'area destinata allo svolgimento è di mq. 1.000. Il numero, l'esatta collocazione, articolazione e misura dei posteggi è stabilita nella planimetria di cui sopra; eventuali variazioni alla dislocazione e al numero di posteggi che possono verificarsi in situazione di forza maggiore o in particolari circostanze saranno preventivamente rese note dal Comando P.M. in sede di assegnazione dei posteggi.

E' fatto obbligo agli operatori presenti sulla via Emilia Interna utilizzare le prese di corrente predisposte dalla pro Loco per l' approvvigionamento elettrico.

Per quanto riguarda la disciplina organizzativa e di funzionamento si rinvia alle "disposizioni generali per le fiere locali o sagre".

(*) frase aggiunta con atto C.C.n. 18 del 22/04/2002